

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 032/CFA

(2018/2019)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 001/CFA- RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 2018**

I COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Prof. Enrico Mascati, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL CALC. TOMASELLO LORIS (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD POL. MAGICA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PF117-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.5.2018)

1. Il signor Loris Tomasello proponeva ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.05.2018), con la quale era stata comminata la sanzione della squalifica per anni 5 con l'esclusione dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S. avendo partecipato, insieme ad altri, all'aggressione ai danni dell'arbitro Pierpaolo Longo, al termine della gara di play off, categoria allievi regionali San Pio X/Katane Soccer, disputatasi a Catania il 23.4.2017.

A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente poneva la contraddittorietà tra le due dichiarazioni rilasciate dall'arbitro Longo. Nella prima dichiarazione, resa dal signor Longo nell'immediatezza dei fatti, il medesimo aveva dichiarato che dei tre aggressori, uno aveva circa trent'anni, il secondo era più anziano del primo ed il terzo aveva capelli biondi corti e una "barbetta"; nella seconda dichiarazione, resa il 26.10.2017, il medesimo riferiva che il presidente della delegazione provinciale FIGC di Catania aveva chiamato il di lui padre Cirino Longo per dirgli che il signor Orazio Ursino, dirigente della San Pio X, aveva riconosciuto uno degli aggressori, identificandolo con il signor Tommasello. A quel punto, il Longo aveva ricercato sul social network Facebook le fotografie del Tommasello e lo aveva così identificato come uno degli aggressori.

Ad avviso del ricorrente non solo tale seconda dichiarazione era in contrasto con la prima (avendo il Tomasello, all'epoca dei fatti, solo 16 anni) ma era, altresì frutto di un errore indotto dalla dirigenza della San Pio X, finalizzato ad evitare responsabilità per i propri tesserati e, dunque, per la stessa società.

2. Nella seduta del 5.7.2018 era presente sia il difensore del reclamante, che insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, sia il rappresentante della Procura che eccepiva la tardività del ricorso, comunicato all'organo requirente in data 21.5.2018, oltre il termine di sette giorni dalla comunicazione dell'impugnata decisione (avvenuta in data 11.5.2018).

Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione.

3. Il reclamo deve esser dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 37 C.G.S. il reclamo deve essere proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione impugnata ovvero, laddove è previsto l'obbligo di comunicazione, dalla data della comunicazione.

Nel caso di specie, il comunicato ufficiale reca la data dell'8 maggio 2018 ed è stato comunicato il successivo 11 maggio 2018; il reclamo del Tomasello, invece, è stato comunicato alla Procura federale in data 21 maggio 2018, ben oltre il ricordato termine di sette giorni. In tal senso, si rileva che la comunicazione del reclamo alla Procura non è stata depositata agli atti del giudizio ma

che la parte non ha contestato la dichiarazione resa dal rappresentante della Procura nel corso della riunione del 5 luglio circa l'avvenuta comunicazione del ricorso solo in data 21.5.2018.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Tomasello Loris.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. LO PRESTI VINCENZO (ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ PGS S. PIO X) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8080/236 PFI17-18 CS/SDS DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.5.2018)

1. Il signor Vincenzo Lo Presti proponeva ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 406/TFT 25 dell'8.05.2018), con la quale era stata comminata la sanzione della squalifica per anni 5 con l'esclusione dalla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC per violazione dell'art. 1-bis, comma 1, C.G.S., avendo partecipato, insieme ad altri, all'aggressione ai danni dell'arbitro Pierpaolo Longo, al termine della gara di play off, categoria allievi regionali San Pio X/Katane Soccer, disputatasi a Catania il 23.4.2017.

In via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione sia di quello pendente innanzi al Tribunale dei minori di Catania (con fissazione di udienza per il 21.6.2018), avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale del medesimo ricorrente e del signor Tomasello per il reato di lesioni, sia di quello avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale del signor Longo per il reato di calunnia ai danni dei citati signori Lo Presti e Tomasello.

Nel merito, il ricorrente evidenziava la contraddittorietà tra le due dichiarazioni rilasciate dall'arbitro Longo. Nella prima, resa nell'immediatezza dei fatti, il signor Longo aveva dichiarato che era stato aggredito da tre persone, di cui la prima di circa trent'anni, la seconda più anziana della prima e la terza con i capelli biondi corti e una "barbetta"; nella seconda dichiarazione, resa il 26.10.2017, il medesimo riferiva che il presidente della delegazione provinciale FIGC di Catania aveva detto al di lui padre Cirino Longo che il signor Orazio Ursino, dirigente della San Pio X, aveva riconosciuto uno degli aggressori, identificandolo con il signor Tomasello. A quel punto, il signor Pierpaolo Longo aveva ricercato sul social network Facebook le fotografie del Tomasello e lo aveva così identificato come uno degli aggressori. Proseguendo nella visione di dette fotografie, il Longo ne aveva viste alcune che ritraevano il Tomasello in compagnia del Lo Presti ed aveva conseguentemente riconosciuto nel suddetto il secondo aggressore.

Ad avviso del ricorrente Lo Presti non solo tale seconda dichiarazione era in contrasto con la prima (avendo egli, all'epoca dei fatti, solo 16 anni e non certo 30) ma era, altresì, in contrasto con altre risultanze istruttorie.

In primo luogo, ad avviso del ricorrente appariva singolare che il Longo, che lo aveva espulso a due minuti dalla fine della partita, non avesse immediatamente riconosciuto in lui uno degli aggressori. Parimenti singolare appariva la circostanza che il Longo riferisse – nella dichiarazione del 21 giugno 2018 – che tutti gli aggressori indossassero abiti civili quando il medesimo Lo Presti aveva in precedenza dichiarato di aver abbandonato lo stadio senza togliere la divisa con la quale aveva disputato la gara. Infine, evidenziava come numerosi compagni di squadra (compreso Mirko Rapicavoli che era intervenuto per allontanare il terzo aggressore) ovvero dirigenti della società San Pio X avessero escluso che il Lo Presti fosse uno degli aggressori ed avessero altresì affermato che nei momenti precedenti l'aggressione il Lo Presti indossasse ancora la divisa calcistica.

2. Nella seduta del 5.7.2018 era presente sia il difensore del reclamante, che insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste, sia il rappresentante della Procura che ne chiedeva il rigetto. Udite le conclusioni delle parti presenti, la questione veniva trattenuta in decisione.

3. Preliminarmente, va respinta la richiesta di sospensione del processo.

Come più volte affermato dal Collegio di garanzia del CONI (di recente, si vedano le decisioni n. 37/2016 delle Sezioni unite e 11/2016, della IV^a Sez.), la logica conseguenza del principio cardine di autonomia dell'ordinamento sportivo è il principio secondo il quale il procedimento sportivo non possa e non debba essere sospeso (salvo il caso dell'articolo 39, ultimo comma, CGS CONI) in ragione della pendenza di giudizi penali. Se, infatti, in pendenza del processo penale, il tesserato potesse in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal suo vincolo di affiliazione sportiva, l'intero

sistema della giustizia endofederale e di quella presso il CONI perderebbe significato. Nel caso di specie, non possono ritenersi sussistenti le condizioni di cui al citato art. 39, (“In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”), atteso che nessuna legge impone la previa decisione con efficacia di giudicato delle questioni oggetto dei due giudizi penali indicati dal ricorrente (quello per lesioni proposto dal signor Longo nei confronti del reclamante e del signor Tomasello e quello per calunnia proposto da questi ultimi nei confronti del medesimo Longo).

4. Nel merito, il ricorso deve essere respinto.

Preliminarmente, anche in considerazione del citato principio di autonomia, va ribadito che nessun valore nella presente sede può annettersi alla pronuncia cautelare, emessa dal TAR Sicilia, con la quale è stata disposta la revoca del DASPO inflitto dalla questura di Catania al reclamante, trattandosi di questione giuridica del tutto diversa ed estranea rispetto a quella oggetto del presente giudizio, seppure avente a fondamento i medesimi fatti materiali.

Venendo all’esame delle risultanze istruttorie, si osserva quanto segue.

In primo luogo, non può attribuirsi alcun valore ostativo rispetto alla tesi accusatoria alle testimonianze rese da coloro che affermano di aver visto il Lo Presti indossare la divisa da calciatore nel tempo immediatamente precedente l’aggressione. Nessuna testimonianza indica con precisione il momento di tale avvistamento, sicché appare arbitrario collocarla contemporaneamente all’aggressione. D’altro canto, la circostanza che alla fine della gara il Lo Presti si fosse trattenuto fuori dagli spogliatoi senza mutarsi d’abito non esclude che lo stesso abbia potuto successivamente indossare abiti civili in tempo per partecipare all’aggressione. Difatti, questa non è avvenuta subito dopo la fine della gara, atteso che il Longo riferisce sia di aver avuto il tempo di entrare nello spogliatoio ed iniziare a redigere le c.d. veline di gara sia che il Lo Presti lo abbia aggredito solo in un secondo momento, al termine dell’aggressione posta in essere da parte di altro soggetto (successivamente identificato nel Tomasello).

Il Longo, infatti, riferisce chiaramente che gli aggressori si sono alternati, sicché il secondo ha preso a colpirlo solo al momento in cui si è allontanato il primo; allo stesso modo, il terzo aggressore è subentrato al secondo che, nel frattempo, si è allontanato. Tale circostanza rende priva di valore – ai fini del presente giudizio – la testimonianza del Ropicavoli che esclude la presenza del Lo Presti fra gli aggressori. Il Ropicavoli, infatti, è intervenuto alla fine dell’aggressione, quando era presente solo il terzo aggressore e, dunque, non avrebbe in alcun modo potuto riconoscere il secondo aggressore che, intanto, si era allontanato.

Ancor meno rilevanti appaiono le altre testimonianze tese ad escludere la presenza del Lo Presti fra gli aggressori, atteso che non risulta la presenza nello spogliatoio – al momento dell’aggressione – di altri soggetti, eccezion fatta per il Longo, i tre aggressori (non contemporaneamente ma uno alla volta) e, al termine della vicenda, del Ropicavoli.

Venendo alle dichiarazioni del Longo (unico presente per tutta la durata dell’aggressione), si osserva quanto segue.

Nella sua prima dichiarazione il Longo indica particolari anatomici esclusivamente con riferimento al terzo aggressore, di cui ricorda la corta barba ed i corti capelli biondi. Per gli altri due, il Longo si limita a indicarne, approssimativamente, l’età. Ovviamente, l’età non è elemento visibile *ictu oculi*: infatti, guardando una persona se ne può conoscere con certezza l’età ma, tutt’al più, si può provare ad ipotizzarla.

Conseguentemente, non appare particolarmente invalidante della seconda dichiarazione del Longo la circostanza che i soggetti, successivamente riconosciuti avessero un’età notevolmente inferiore a quella precedentemente ipotizzata. Peraltro, appare assolutamente condivisibile quanto affermato dallo stesso Longo (nella dichiarazione resa il 26.10.2017) circa lo stato confusionale in cui versava al momento della prima dichiarazione, di poche ore successiva alla violenta aggressione di cui era stato vittima, stato che ben avrebbe potuto influenzare la sua capacità di individuare con precisione l’età degli aggressori. Al medesimo stato pare corretto ascrivere il mancato riconoscimento del Lo Presti fra gli aggressori, pur essendo stato lo stesso poco prima espulso dallo stesso Longo.

D’altro canto, a conferma della genuinità della seconda dichiarazione, si osserva che il riconoscimento del Lo Presti sia avvenuto in maniera del tutto casuale. Difatti, il dirigente della società San Pio X aveva riferito al padre del Longo che uno degli aggressori fosse il Tomasello. Il Longo, per sincerarsi della veridicità di tale affermazione, aveva voluto vedere le fotografie del Tomasello presenti nel di lui profilo esistente nel network Facebook. Solo casualmente, guardando queste foto, il Longo

ha riconosciuto nel Lo Presti il secondo aggressore. La natura assolutamente imprevedibile di tale riconoscimento (peraltro parziale, non avendo il Longo mai riconosciuto il terzo aggressore) fa propendere per la genuinità del riconoscimento e rende maggiormente credibile la seconda dichiarazione resa dal Longo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lo Presti Vincenzo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELLA SOCIETÀ ASD SAN SEBASTIANO FC AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 7 INFLITTA AL SIG. BORRELLI LUCA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD FC MARI (ORA ASD SAN SEBASTIANO FC), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2, DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, 39 NOIF E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;**
- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA ED AMMENDA DI € 300,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 9226/515 PFI 17-18/CS/AM DEL 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018)

Ricorso della ASD San Sebastiano FC avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 7 inflitta al Sig. Luca Borrelli, all'epoca dei fatti Presidente della ASD FC Mari (ora ASD San Sebastiano FC), per la violazione degli artt. 1-bis, comma 1, e 10, comma 2, C.G.S. in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39 NOIF e 43, commi 1 e 6, NOIF, nonché avverso le sanzioni della penalizzazione di punti 3 in classifica e dell'ammenda di € 300,00 inflitte alla Società reclamante per violazione dell'art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale con nota n. 9226/515pfi 16-17/CS/am del 27.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116/TFT del 31.5.2018).

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 27.3.2018, è diretto alla riduzione della sanzione a 3 mesi di inibizione quanto al Presidente Sig. Luca Borrelli nonché a una eventuale riduzione dei punti di penalizzazione in classifica e dell'ammenda nella misura che la Corte Federale di Appello riterrà più opportuna. In particolare, nel ricorso si deduce che la Società istante aveva richiesto l'audizione ai sensi dell'art. 34, comma 6, C.G.S. "al fine di poter formulare richiesta di definizione ai sensi dell'art. 23 C.G.S. (c.d. patteggiamento)"; che il Presidente Sig. Luca Borrelli non aveva potuto partecipare al procedimento per ragioni di natura medica; che "i fatti contestati... si riferiscono ad analoghi fatti e circostanze già oggetto del precedente procedimento disciplinare n. 911/pf/16-17, ancorché riferito a gare differenti ma sempre attinenti alla medesima Stagione Sportiva ed ai medesimi calciatori"; che "per effetto del Deferimento della Procura Federale ha già scontato la conseguente pena".

Osserva questa Corte Federale d'Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è destituito di fondamento. Infatti, del tutto infondate sono le eccezioni preliminari e le stesse considerazioni di merito svolte dalla Società reclamante. Quanto alle prime, la richiesta di patteggiamento è stata assorbita dalla richiesta di riduzione delle sanzioni che è domanda di merito; in secondo luogo, la mancata audizione del Presidente Borrelli non inficia in nessun modo il procedimento di primo grado perché nessuna comunicazione è stata fatta dalla Società reclamante in merito a una pretesa impossibilità di presenziare all'udienza. Quanto al merito del reclamo, è la stessa Società reclamante ad ammettere che si tratta di gare diverse rispetto a quelle già sanzionate in occasione del precedente procedimento disciplinare n. 911/pf/16-17, sicché non è possibile in nessun modo pervenire a una riduzione delle sanzioni non ricorrendo gli estremi per applicare il principio della continuazione. Quest'ultimo riguarda più sanzioni relative ai medesimi fatti accaduti nelle medesime gare, mentre nel caso di specie le odierne sanzioni si riferiscono a gare diverse da quelle prese in esame nel precedente procedimento disciplinare. Da nessun punto di vista la decisione del giudice di primo grado merita censure e, pertanto, deve essere confermata integralmente con conseguente rigetto del reclamo e incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD San Sebastiano FC di San Sebastiano al Vesuvio (NA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglIMENTO DELLA SIG.RA MASTRELLA ANTONELLA E DELLA SOCIETÀ ASD ANZIO CALCIO 1924 SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 9101/377 PF 17-18/GC/GP/MA DEL 23.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71 del 12.6.2018)

Con ricorso 15.6.2018 la Procura Federale ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018, relativa al deferimento a carico dell'A.S.D. Anzio Calcio 1924 e del suo Presidente, sig.ra Antonella Mastrella.

Va premesso in fatto che con lodo pubblicato sul Com. Uff. n. 1 dell'11.1.2017, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D. dichiarava l'obbligo della A.S.D. Anzio Lavinio (poi Anzio Calcio 1924) alla corresponsione in favore del tecnico abilitato Massimiliano Patrizi della somma di €. 4.150,00.

Con tale lodo il medesimo Collegio, ritenendo apocriфа la firma apposta dal Patrizi su una ricevuta di €. 5.000,00 prodotta dalla società nel corso del procedimento, rimetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Svolte le opportune indagini, la detta Procura procedeva al deferimento delle parti oggi in giudizio, richiedendo la sanzione di mesi 6 di inibizione a carico della sig.ra Mastrella, quale Presidente del sodalizio, e l'ammenda di €. 1.200,00 nei confronti della società.

Va precisato che l'accusa si fondava sul disconoscimento della propria sottoscrizione operato dal tesserato Massimiliano Patrizi nel corso del giudizio arbitrale e sulla decisione con la quale tale processo si concludeva con la condanna dell'Anzio Calcio 1924, come sopra riferito.

Si costituiva nel procedimento disciplinare la sig.ra Antonella Mastrella chiedendo di venir prosciolta da ogni addebito; in via istruttoria depositava perizia grafologica attestante che la sottoscrizione della quietanza proveniva dal Massimiliano Patrizi.

La Procura insisteva nelle sanzioni sopra indicate, mentre il difensore dei deferiti chiedeva il loro integrale proscioglimento.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con la decisione sopra richiamata, proscioglieva da ogni addebito tanto la sig.ra Antonella Mastrella, quanto l'A.S.D. Anzio Calcio 1924.

Il reclamo proposto avverso tale pronuncia è fondato su due motivi qui di seguito singolarmente esaminati.

Con il primo motivo la Procura appellante sostanzialmente ritiene la decisione in sede arbitrale atto *"immodificabile e non criticabile da altro organo giudiziario domestico"*, sicchè, come tale, avrebbe valore di *"giudicato formatosi sulla questione"*.

La censura non merita accoglimento.

Come correttamente rileva la difesa delle parti appellate, il piano delle due controversie sottoposte agli Organi della giustizia sportiva è diverso ed integra la fattispecie del "doppio binario" giudiziale, ricorrente anche innanzi le magistrature dello Stato.

Mentre la decisione assunta in sede arbitrale concerne il mancato pagamento in favore di un tesserato, quella del Tribunale Federale riguarda violazione di norme disciplinari, conseguentemente la decisione finale del secondo procedimento non può venir riguardata come mero duplicato del precedente giudizio e della precedente deliberazione: il giudice della disciplina ben può adottare – come di fatto accaduto – decisione anche in contrasto con quella assunta in altra sede giudiziale.

Con un secondo motivo si deduce che la prodotta perizia grafologica sarebbe *"irragionevole sia sul piano del procedimento di sua formazione, che nelle conclusioni assunte"*: tale non chiarissima prospettazione assume l'inefficacia probatoria dell'elaborato peritale per mancanza di contraddittorio, nonché per la tardività con la quale veniva dichiarata l'autenticità della sottoscrizione, affermata soltanto nel corso del processo innanzi il T.F.N..

La doglianza è parzialmente riproductiva di quella già svolta ed esaminata: la stessa evidentemente trascura che in sede disciplinare la perizia grafologica, ritualmente prodotta, non è stata contraddetta in alcun modo e tanto meno documentalmente, con la conseguenza che del tutto correttamente il primo giudice ha assolto i deferiti motivando in ragione di una *"evidente incertezza istruttoria, non essendo stata raggiunta la palmare prova che possa condurre, con ragionevole certezza, alla colpevolezza dei deferiti"* stessi, che venivano pertanto assolti anche *"in applicazione del principio giuridico del favor rei"*.

La Corte condivide la rassegnata motivazione, ulteriormente osservando che la Procura, pur disponendo di tutti gli elementi (scritture di comparazione) idonei a proporre nel precedente grado processuale controperizia grafologica, ha omesso di esercitare siffatta attività istruttoria, così come

ogni altra, in tal modo non concorrendo a rimuovere il dubbio sulla colpevolezza degli odierni appellati manifestato dal T.F.N., con la conseguenza che, anche in virtù del richiamato principio del *favor rei*, il reclamo va disatteso e la decisione gravata confermata.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Dott. Luigi Caso – Presidente; Avv. Franco Matera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO DELLA SOCIETA' FC APRILIA SSD SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. TASSINARI IVANO, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E PRESIDENTE DELLA SOCIETA' RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;**
- **AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;**

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 9963/528 PF 17-18 GC/GP/MA DEL 10.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018)

1.- Con atto del 10.4.2018, la Procura Federale deferiva innanzi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (testualmente):

1) *“Ivano Tassinari, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e Presidente della Società FC Aprilia SSD Srl, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonchè dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver offeso e minacciato, al termine della gara Aprilia/Anzio del 24.09.2017, l'arbitro designato Sig. Simone Piazzini di Prato2;*

2) *“la società FC Aprilia SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del CGS, per i comportamenti posti in essere dal Sig. Ivano Tassinari, suo Amministratore Unico e Presidente al momento della commissione dei fatti”.*

Nella riunione del 31.5.2017 il citato Tribunale accoglieva il deferimento e comminava, a Tassinari, la sanzione di mesi sei di inibizione e, alla società FC Aprilia SSD Srl, l'ammenda di € 2.000,00.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 71/TFN del 12.6.2018.

2.- Avverso questa decisione, limitatamente alla sanzione comminata a Tassinari, costui ha proposto gravame con atto trasmesso il 18 giugno 2018 solo a questa Corte.

Nella riunione del 5.7.2018, fissata per la discussione, è comparsa solo la Procura Federale, che ha eccepito la mancata ricezione del ricorso e dei relativi motivi, concludendo per l'inammissibilità del gravame.

Chiuso il dibattimento, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il reclamo è inammissibile.

Agli atti del procedimento è stata versata la copia di una lettera datata 26.06.2018 (della quale vi è anche la prova dell'avvenuta ricezione), inviata dal Segretario di questa Corte al reclamante, con la quale lo si invitava a provare e documentare, nel corso dell'indetta citata riunione, l'avvenuta notifica del ricorso alla Procura Federal, nei termini di rito.

Tenuto conto che il reclamante non ha inteso partecipare all'assise e non ha provato di aver adempiuto agli incombeni di rito contemplati dall'art. 33 del CGS, il reclamo va dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 33 CGS, commi 5 e 6 del CGS.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società FC Aprilia SSD Srl di Aprilia (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELLA SOCIETA' ASD RINASCITA CAVA 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI € 150,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 9154/444 PFI 17-18 CS/EC DEL 26.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018)

Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 116 del 31.5.2018, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, tra l'altro, infliggeva le seguenti sanzioni: alla A.S.D.R. Cava 2000 la penalizzazione di un 1 punto in classifica oltre € 150,00 di ammenda, al Presidente Antonio De Rosa mesi tre di inibizione.

Le violazioni contestate riguardano numerose norme del C.G.S. e delle N.O.I.F. per avere impiegato il calciatore Luigi Vitale privo di regolare tesseramento nella gara Cava 2000 - Franco Della Monica, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciale, Girone N, disputatasi il 16.2.2015.

Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società campana deducendo un doppio ordine di motivi con i quali chiede la totale riforma del provvedimento impugnato.

Il reclamo veniva chiamato innanzi la Corte Federale d'Appello nella seduta del 5 luglio 2018, nella quale l'avv. Iacono, comparso per la reclamante, chiedeva l'accoglimento del ricorso, mentre l'avv. Perugini per la Procura ne sollecitava il rigetto.

Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 30, comma 11, del C.G.S., eccependo che il primo giudice non avrebbe motivato la statuizione con la quale abbreviava a metà i termini di comparizione; secondo la prospettazione di parte l'indicazione "per giusti motivi" non soddisferebbe in alcun modo l'obbligo motivazionale.

Le deduzioni svolte in proposito dalla società Cava 2000 non meritano accoglimento sotto diversi profili.

Anzitutto, l'abbreviazione dei termini, integrando un provvedimento privo di carattere decisionale non necessita di motivazione, tanto meno particolare, restando sufficiente l'accenno a "giusti motivi"; in secondo - ma altrettanto decisivo - luogo, la dedotta giustificazione appare più che idonea a sorreggere la disposta abbreviazione, tenuto anche conto che il tempo trascorso tra evento e pronuncia costituisce evidente esigenza di accelerazione del processo.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 25, comma 1, C.G.S., eccependo che l'infrazione, commessa nel febbraio 2015, si sarebbe prescritta, in virtù della norma appena richiamata, al termine della stagione sportiva successiva, e pertanto il 30.6.2016, mentre il procedimento contenzioso si era instaurato addirittura solo successivamente.

A parere della Corte la censura così svolta non è fondata dal momento che la violazione commessa esula dalla previsione dell'illecito sportivo, dovendo venir più correttamente qualificata.

Invero, del tutto erroneamente il primo giudice ha fatto riferimento all'illecito sportivo che nella vicenda mai si è verificato, sicchè il richiamo alla decisione di questa Corte pubblicata sul Com. Uff. n. 156/CFA del 27.4.2018, pur corretto in linea astratta, in concreto non spiega alcun rilievo.

Ritiene, quindi, il Collegio di confermare la decisione del Tribunale Federale Territoriale modificandone la motivazione, per osservare che nella fattispecie non trova applicazione l'art. 25, comma c) del C.G.S., ma nemmeno la disposizione del precedente comma a) in quanto, qualora si fosse trattato di violazione relativa allo svolgimento della gara, la statuizione avrebbe dovuto intervenire anche in ordine al risultato della stessa.

Del resto, anche qualora il più volte richiamato art. 25, comma c), C.G.S., disciplinasse la fattispecie, il termine in discorso non può considerarsi perentorio come vorrebbe la ricorrente, dal momento che questa Corte ha ripetutamente motivato che la perentorietà dei termini può venir ritenuta tale solo in presenza di *"una specifica ed espressa disposizione normativa in tal senso"* (Com. Uff. n. 092/CFA del 19.1.2017; cfr. Com. Uff. n. 075/CFA del 2.12.2016), disposizione che, viceversa, non qualifica la norma in richiamo.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Rinascita Cava 2000 di Cava De' Tirreni (SA).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL COM. UFF. N. 104/A E DELL'ART. 16, COMMA 4 BIS C.G.S. NEI CONFRONTI DEL SIG. DOMENICO DI EUSANIO, TESSERATO PER LA SOCIETÀ CERCHIARA 1990, SEGUITO GARA CERCHIARA 1990/CANZANO DEL 14.4.2018 – CAMPIONATO III^ CATEGORIA (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Teramo Com. Uff. n. 43 del 20.4.2018)

1.- Con ricorso del 18.6.2018 il Commissario Straordinario ha impugnato -ex art 37, comma 1, lettera c del C.G.S.- la decisione assunta il 20.4.2018 dal Giudice Sportivo Territoriale (Delegazione Provinciale di Teramo) e pubblicata nel Com. Uff. n. 43 del 20.04.2018, in relazione alla gara del Campionato di III Categoria del 14.04.2018, svoltasi fra Cerchiara 1990 e Canzano.

Si evidenzia che con la citata decisione era sanzionata la condotta violenta posta in essere, nel corso della gara, da parte del calciatore Di Eusanio Domenico ai danni dell'arbitro, per la qual cosa era comminata al prefato la sanzione disciplinare della squalifica sino al 30.04.2019..

Con il ricorso in scrutinio si lamenta la l'omessa applicazione a carico della Società, con la quale risultava all'epoca del fatto tesserato il calciatore sanzionato, delle misure amministrative deliberate in data 17.12.2014 dal Consiglio Federale, ove è stato previsto che (testualmente) *"le società dilettantistiche o di settore giovanile i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art.1, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano, per condotte violente ai danni degli Ufficiali di Gara poste in essere dal 1° gennaio 2015, nelle sanzioni definitive di seguito riportate, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui allegato A) per il numero delle partite casalinghe. Detta somma sarà destinata alle spese arbitrali"*.

Tenuto conto che la riportata delibera fissa in otto giornate di squalifica per singolo calciatore la sanzione minima che dà luogo all'applicazione dell'ulteriore sanzione amministrativa, con il ricorso in esame si chiede che alla contestata omissione venga posto rimedio e, in conseguenza, che la citata decisione del Giudice Sportivo sia riformata e integrata con la sanzione amministrativa invocata a carico della società Cerchiara 1990.

2.- Nella riunione del 5.7.2018, fissata per l'esame del ricorso, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all'esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In punto di fatto ricorrono tutti i presupposti indicati nella delibera adottata dal Consiglio Federale il 17.12.2014 (in Com. Uff. n.1 04/A), avendo il Giudice Sportivo sanzionato la grave condotta violenta del calciatore Di Eusanio con una sanzione (squalifica sino al 20.04.2019) ben superiore al minimo editto fissato dalla ricordata delibera (otto giornate di squalifica) per legittimare la citata sanzione amministrativa.

Considerato che le partite casalinghe risultano 12, moltiplicando questo dato per € 55,00, quale costo medio gara del campionato di competenza (Campionato di III Categoria) cifrato nell'allegato A) alla richiamata delibera, si ottiene un totale di € 660,00, che costituisce la sanzione amministrativa che si commina a carico della società Cerchiara 1990 e da versare a favore della Federazione.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Commissario Straordinario e onera la società Cerchiara 1990 del versamento a favore della FIGC, ex Com. Uff. 104/A del 17.12.2014 della somma di € 660,00.

IL PRESIDENTE
Luigi Caso

Pubblicato in Roma il 18 settembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini